



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 122 del 21/12/2011 -
Determinazione nr. 3071 del 21/12/2011

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Menegoz Alessandro – Autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue provenienti dall'insediamento sito in Polcenigo, via Pordenone n. 139/A.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il signor Menegoz Alessandro nato a Milano il 07.07.1978 e residente ad Aviano (PN) viale Marconi n. 9, in qualità di titolare dell'impresa individuale Menegoz Alessandro, con sede legale ed operativa in Polcenigo, via Pordenone, n. 139/A, ha presentato istanza, datata 22.11.2011 assunta al prot. n. 83377 del 29.11.2011, per la modifica (saranno raccolte, tramite canalette grigliate, le acque meteoriche di dilavamento dell'area sottopensilina e del carico centralizzato dei serbatoi interrati ed inviate a scarico nel pozzo perdente esistente, previo trattamento in un nuovo sistema di depurazione; verranno avviate al medesimo scarico anche una parte delle acque reflue dall'autolavaggio, previo trattamento in un nuovo impianto di depurazione) dell'autorizzazione allo scarico su suolo di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2381 del 28.11.2008;
- il signor Menegoz Alessandro, con la medesima istanza, ha chiesto anche il cambio di titolarità dell'autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2381 del 28.11.2008 intestata alla Società Santin Marco & Menegoz Alessandro S.n.C., a seguito di "*cambio struttura societaria*" come risulta dalla Scrittura Privata di data 22.12.2010 Registrata a Udine 28.12.2010 al n. 11562 Serie 3;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 06.12.2011. assunte al prot. n. 85530 del 12.12.2011;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono state allegate la scheda di rilevamento di scarico acque reflue industriali, n. 2 dichiarazioni, sottoscritte dal titolare dello scarico ed i seguenti elaborati, relativi al progetto delle opere da realizzare, sottoscritti anche dal professionista abilitato e di data 22.11.2011:

- relazione tecnica sui sistemi di scarico e sul processo depurativo;
- relazione tecnica sul processo produttivo e sul sistema complessivo di scarico;
- tav. n.1 – Estratto C.T.R. – Estratto di mappa catastale – Planimetria rete sottoservizi;
- relazione idrogeologica, datata agosto 2011;
- n. 2 schede tecniche degli impianti;

RICHIAMATI inoltre i seguenti elaborati, relativi alle opere esistenti, allegati all'Autorizzazione allo scarico, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2381 del 28.11.2008, sottoscritti dal titolare:

- scheda di rilevamento di scarico di acque reflue industriali di data 30.11.07;
- relazione tecnica sul processo produttivo e sul sistema complessivo di scarico datata novembre 2007 e firmata anche dal professionista abilitato;
- Relazione tecnica sui sistemi di scarico e processi depurativi datata settembre 2004 comprensiva di planimetria degli scarichi, sottoscritta anche dal professionista abilitato;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del titolare dell'impresa individuale, di data 22.11.2011;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che trattasi di area di rifornimento carburanti con officina per piccole riparazioni e con locale gestore ed autolavaggio;

le acque che generano lo scarico derivano attualmente dal dilavamento meteorico di:

- aree di transito;
- aree di rifornimento poste sotto pensilina;
- aree di rabbocco dei serbatoi interrati;

predette acque vengono convogliate a un sistema di trattamento costituito da una vasca di sedimentazione e una vasca di flottazione oli dotata di filtro a coalescenza;

ai piedi dell'impianto di depurazione è presente un pozzetto per il campionamento individuato come "pozzetto di controllo" nella planimetria inserita nella Relazione tecnica del settembre 2004;

a valle della vasca di decantazione è stata inserita una saracinesca per la chiusura automatica dello scarico nel caso si verificassero sversamenti accidentali di inquinanti;

le attività di autolavaggio, lavaggio manuale e officina non producono scarichi industriali;

con la realizzazione dei lavori di cui al progetto allegato all'istanza di modifica, che saranno realizzati entro il 30.11.2012, come indicato nella nota della ditta del 06.12.2011, le acque che generano lo scarico saranno costituite da:

- a) acque reflue industriali delle aree di lavaggio delle auto e meteoriche di dilavamento della piazzola scoperta del lavaggio a portale;
- b) acque meteoriche di dilavamento della zona di erogazione carburanti (posta sotto pensilina) e del carico centralizzato dei serbatoi interrati;

le acque di cui al punto a) saranno trattate nel nuovo impianto di depurazione costituito da: sedimentatore, disoleatore, impianto di bio-ossidazione e quindi inviate alla vasca di recupero (VRC) dove una parte delle acque (80%) verrà riciclata, la rimanente (20%) sarà inviata allo scarico parziale T.1B;

le acque di cui al punto b) verranno raccolte da canalette grigliate e sottoposte a trattamento nel nuovo sistema di depurazione in continuo, costituito da separatore fanghi-oli compatto coalescente della potenzialità di 6 l/sec ed inviate allo scarico parziale T.1A;

i due scarichi parziali saranno accessibili per i controlli nei nuovi pozzetti di campionamento, posti a valle dei relativi impianti di depurazione e confluiranno nello scarico T1, accessibile nel pozzetto di controllo, indicato con la sigla PC nella tavola n.1/2011 e con recapito su suolo, tramite l'esistente pozzo perdente; nel medesimo pozzo perdente troveranno sbocco (T2) anche le acque meteoriche di dilavamento del piazzale;

lo scarico avviene su suolo in quanto la fognatura comunale è distante "... dall'impianto circa 375 m..." la canaletta consortile "... circa 1200 m..." e il torrente Artugna "...il quale ha portata nulla

per più di 120 gg all'anno...150 m circa ...”;

RILEVATO CHE nell'area aziendale vi sono uno scarico di acque reflue domestiche (T3) e delle immissioni nell'ambiente di acque meteoriche provenienti dal dilavamento dei piazzali (T2) e dalle coperture (T4 e T5), individuabili nella tav. n.1/2011 e non oggetto della presente autorizzazione;

DATO ATTO CHE è stato comunicato l'avvio del procedimento e chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni con nota del 09.12.2011 prot. n. 85209, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e al Comune di Polcenigo;

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 15.12.2011 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 e 3 del dispositivo, e inerenti, fra l'altro:

- la localizzazione dei punti di campionamento e le condizioni per la loro accessibilità;
- i limiti tabellari da rispettare per i parametri ritenuti più significativi, anche ai sensi dell'art. 19 della L.R. 16/2008;
- la gestione del sistema di depurazione;
- la necessità di inserire, come previsto in generale per le acque reflue da attività di lavaggio di automezzi, ulteriori parametri di autocontrollo allo scarico, per le motivazioni (bibliografia esistente in materia e risultanze di precedenti analisi effettuate su campioni di acque reflue da impianti di autolavaggio) indicate da ARPA nella nota del 12.09.11, assunta al prot. n. 67397 del 14.09.11,
- la gestione dei rifiuti liquidi e dei fanghi;

RITENUTO, nel caso in questione, come concordato con ARPA e ASS n. 6 nel succitato incontro del 15.12.11, di imporre:

allo stato attuale:

- all'unico scarico esistente di acque meteoriche di dilavamento, il rispetto dei limiti della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per il parametro solventi organici aromatici totali, nonché il divieto assoluto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo allegato 5;

dopo la realizzazione dei lavori di cui al progetto allegato all'istanza di modifica:

- allo scarico parziale T.1B dal depuratore delle acque reflue dell'autolavaggio e allo scarico finale T1, il rispetto dei limiti della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, nonché il divieto assoluto di scarico su suolo delle sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo allegato 5, come previsto dall'art. 103 comma 3 del decreto;
- allo scarico parziale T.1A dal depuratore delle acque meteoriche potenzialmente contaminate, il rispetto dei limiti della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per il parametro solventi organici aromatici totali, nonché il divieto assoluto di scarico su suolo delle sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo allegato 5;

PRESO ATTO che la ditta ha presentato referti di analisi di acque allo scarico con timbro di chimico iscritto all'albo al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su suolo;

PRESO ATTO che si rende necessario, una volta realizzati i lavori di cui al progetto allegato, inviare alla Provincia e all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone comunicazione della data di

conclusione dei lavori unitamente a dichiarazione, resa nelle forme di legge, attestante che quanto realizzato è conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica allegata all'istanza e alle integrazioni;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 175,02, VCYL99 di data 18.11.11, che andranno introitati introitati:

- € 75,02 al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni"
- € 100,00 al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche";

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 75,02 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
- € 100,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia

pari pertanto all'importo versato salvo eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA che saranno comunicati qualora dovuti;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e la L.R. 16/2002, inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 07 del 22.06.11, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli

fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, l'impresa individuale Menegoz Alessandro, con sede legale ed operativa in Polcenigo, via Pordenone, n. 139/A, è autorizzata, nella persona del titolare agli scarichi su suolo di acque reflue industriali, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.

2. Lo scarico delle acque può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) attualmente, per lo scarico delle acque di dilavamento dei piazzali, devono essere rispettati il divieto assoluto di immissione su suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, come previsto dall'art. 103 c. 3 e, per il parametro solventi organici aromatici totali, il valore limite di tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
 - b) dopo la realizzazione dei lavori di cui alle premesse, dovranno essere rispettati:
 - allo scarico parziale T.1B dal depuratore delle acque reflue dell'autolavaggio e allo scarico finale T1, il rispetto dei limiti della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, nonché il divieto assoluto di scarico su suolo delle sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo allegato 5;
 - allo scarico parziale T.1A dal depuratore delle acque meteoriche potenzialmente contaminate, il rispetto dei limiti della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per il parametro solventi organici aromatici totali, nonché il divieto assoluto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo allegato 5;
 - c) lo scarico, nei tre pozzetti di campionamento, come indicati nelle premesse, deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza);
 - d) vengano effettuati, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione, gli autocontrolli sui reflui all'uscita dal depuratore delle acque meteoriche di dilavamento, sui seguenti parametri: idrocarburi totali, solventi organici aromatici totali;
 - e) vengano effettuati, dopo la realizzazione dei lavori di cui alle premesse, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione, anche gli autocontrolli sui reflui all'uscita dal depuratore dell'autolavaggio sui seguenti parametri: idrocarburi totali, COD, tensioattivi totali, solidi sospesi totali, cloruri, Ferro, Rame, Zinco e Fosforo totale (espresso come P);
 - f) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la ditta;
 - g) il rispetto dei valori limite di emissione non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - h) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
 - i) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non devono immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali;
 - j) quanto prima e comunque non oltre il 30.11.2012, deve essere inviata alla Provincia e all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone comunicazione della data di conclusione dei lavori unitamente a dichiarazione, resa nelle forme di legge, attestante che quanto realizzato è conforme a quanto indicato nella documentazione tecnica indicata nelle premesse.

3. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:
 - a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
 - b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
 - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
 - d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
4. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
5. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
6. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
7. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
8. La presente autorizzazione sostituisce la Determinazione Dirigenziale n. 2381 del 28.11.2008.
9. Qualora l'impianto rientri tra quelli soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, la Società dovrà presentare apposita istanza all'Ente competente.
10. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
11. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.

12. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni;
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
13. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
14. Di dare atto che eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
15. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Polcenigo, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 21/12/2011

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni